

REGIONE DEL VENETO

**COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 4/2016)**

Parere n. 142 del 10/03/2021

**Oggetto: SKIAREA MIARA S.R.L. E SAN LUCANO IDROELETTRICA S.R.L. – Impianto idroelettrico
Col di Prà – Comune di localizzazione: Taibon Agordino (BL) – Procedura V.I.A. (D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018)**

PREMESSA AMMINISTRATIVA

La società Skiarea Miara Srl con sede legale presso Str. Plan de Coronas, 76 39030 San Vigilio di Marebbe (BZ) CF/PIVA 0042059 0218 e San Lucano Idroelettrica Srl con sede legale c/o Studio Coviello Via Frattini, 7 46100 Mantova PIVA 01834700229 hanno presentato con note prot. n. 350336 del 06/08/2019, prot. n. 534781 del 11/12/2019 e prot. n. 28312 del 21/01/2020, l'aggiornamento all'istanza di VIA originariamente presentata in data 20/08/2004 (prot. n. 558851/46.01 del 20/08/2004).

Con nota prot. n. 36471 del 24/01/2020 la Direzione Ambiente – U.O. VIA ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e richiesto la verifica formale della documentazione.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/01/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

Con nota prot. n. 130090 del 23/03/2020 la Direzione Ambiente – U.O. VIA ha chiesto documentazione integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Le società Skiarea Miara Srl e San Lucano Idroelettrica Srl hanno presentato la documentazione richiesta in data 08/05/2020, acquisita con prot. reg. n. 183521 del 08/05/2020.

Con nota prot n. 0219395 del 04/06/2020 la Direzione Ambiente ha inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo e comunicato la pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.

Risultano pervenute le seguenti osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:

- Fondazione Dolomiti Unesco prot. n.10884 del 10/04/20, acquisite con prot. n. 152662 del 10/04/20;
- Sig.ra Lucia Ruffato presidente Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi Free Rivers Italia e Prof.ssa Giovanna Ceiner presidente Italia Nostra- Sezione di Belluno (pervenute il 23/03/2020 con prot. n. 129615 del 24/03/2020);
- Nota dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico-Direzione Turismo (prot. n. 0238962 del 17/06/2020);
- Controdeduzioni Skiarea Miara srl e San Lucano Idroelettrica Srl (acquisite con prot. n. 457905 del 28/10/20).
- Controdeduzioni Skiarea Miara srl e San Lucano Idroelettrica Srl (acquisite con prot. n. 504615 del 26/11/20);
- Controdeduzioni Skiarea Miara srl e San Lucano Idroelettrica Srl (acquisite con prot. n. 536882 del 17/12/20).
- Nota dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico-Direzione Turismo (prot. n. 0543453 del 22/12/20).

Risultano pervenuti i seguenti pareri:

- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso (prot.0019779 del 06/08/2020, (acquisito con prot.regionale n. 312894 del 06/08/20);
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – Sede di Venezia – (prot. n. 3918/2020 del 30/07/2020, acquisito con prot. reg. n. 304527 del 31/07/20).

Con nota prot. n. 426854 del 07/10/20 gli uffici della U.O. VIA hanno inviato codesto proponente ad adempiere alla presentazione del progetto al pubblico secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 4/16.

In data 22/10/20 codeste società hanno provveduto ad effettuare la presentazione del progetto al pubblico in modalità telematica.

In data 20/10/2020 è pervenuta l'istruttoria n. 37/2020 relativa alla Vinca redatta dal Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA.

2. DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 23/12/2020

Nella seduta del 23/12/2020 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A ha espresso parere **NON** favorevole al rilascio del provvedimento di VIA, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

- vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;
- viste le osservazioni pervenute;
- csaminato lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
- valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
- preso atto che la derivazione in oggetto interessa il torrente Tegnass individuato dal codice 443_10, classificato in stato ecologico elevato e identificato come naturale;
- considerato che l'estensione del bacino sotteso all'opera di presa dell'impianto in argomento è pari a 8 km² e che le aste fluviali costituenti testa di bacino, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;
- richiamato il parere contrario espresso con nota prot. n. 0019779 del 06/08/2020 dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nel quale *“questo ufficio esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio d'Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progettato Impianto Idroelettrico sul torrente Tegnass per le seguenti motivazioni:*
Il progetto in oggetto risulta in contrasto con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 42 de 03 maggio 2013, con la quale sono stati individuate le aree ed i siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici. Nello specifico vengono definiti siti ed aree non idonee “i siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, che includono:
Le Dolomiti, con riferimento agli ambiti definiti “core area”, con la specificazione che “la non idoneità viene limitata agli ambiti definiti core area delle Dolomiti Unesco, in quanto non

compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione del paesaggio naturale e dei processi essenziali al mantenimento del bene tutelato e della sua integrità, sulla base di quanto indicato nella Decisione del Comitato per il Patrimonio Mondiale n. 33 COM 8B.6, assunta il 26.06.2009, in relazione al requisito di "Integrità" e ai "Requisiti di gestione e protezione". Pertanto, visto che è in totale contrasto con la DCR sui siti non idonei e con le Misure di Tutela del Piano di Gestione delle Acque, considerando soprattutto gli effetti sul paesaggio indotti dalla superficie del bacino imbrifero sotteso, dal rapporto tra la lunghezza del corso d'acqua e l'estensione della sua derivazione proposta, nonché l'impatto paesaggistico delle opere fuori terra (opera di presa, strada di collegamento dalla pista forestale all'opera di presa) e gli effetti cumulativi, visto il valore d'eccellenza dell'area non si ritiene l'intervento compatibile";

richiamato il parere non favorevole espresso con nota n.3918 del 30/07/2020/2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – sede di Venezia, con il quale :

"Considerato che:

- che la succitata Direttiva Derivazioni e le misure di tutela dei corpi idrici in relazione i prelievi per l'uso idroelettrico (Volume 8 - 20.4.5) fanno divieto di realizzare nuove derivazioni ad uso idroelettrico qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 km²;*
- che tale disposizione trova fondamento nella considerazione che le aste fluviali costituenti testa di bacino, al pari di quella in argomento, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;*
- che la documentazione progettuale più recente resa disponibile dal proponente riporta gli esiti del monitoraggio ante-operam già prescritto da questa Autorità nell'ambito del parere citato in premessa;*
- che l'acquisizione di tale approfondimento conoscitivo, essendo finalizzato a descrivere i probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, trova puntuale riferimento nel quadro procedimentale della VIA (art. 22, comma 3, punto b del D.Lgs. 152/2006) cui si corrisponde;*
- che in particolare la valutazione dell'indice IARI, effettuata in termini previsionali (attraverso dunque il confronto tra regime naturale e regime alterato dall'esercizio dell'impianto in parola), mette in evidenza lo scadimento del regime idrologico del torrente Tegnias allo stato non buono;*
- che pertanto sussiste il rischio di deterioramento dell'attuale stato elevato del corpo idrico individuato dal codice regionale 443_10;*

*tutto ciò premesso e considerato questa Autorità di bacino **esprime parere non favorevole** nei riguardi dell'impianto precisato in oggetto per le motivazioni di cui ai precedenti considerato";*

considerato che la U.O. Forestale – sede di Belluno con la nota n.539043 del 18/12/2020 ha espresso parere non favorevole dal punto di vista idraulico per le seguenti motivazioni: *"La Valle di San Lucano e quella di Angheraz, interessata dal progetto, sono state particolarmente colpite dall'alluvione "Vaia" dell'autunno 2018. Durante l'evento il Torrente Tegnias è esondato quasi ovunque, innalzandosi sensibilmente per sovralluvionamento a causa del forte trasporto solido e accumuli di materiale. Lo stato dei luoghi è pertanto radicalmente mutato rispetto all'epoca di progettazione e l'asta torrentizia si trova ora in un precario stato idraulico ed idrogeologico; il materiale detritico che ad ogni evento piovoso di una certa consistenza viene messo in movimento, causa continue dinamiche di evoluzione dell'alveo. Poco a valle del punto dove è prevista l'opera di presa è presente un dissesto post evento e, anche nel tratto a monte è evidente l'accresciuta presenza di materiale detritico in alveo. La condotta in progetto attraversa due corsi d'acqua laterali alluvionati (Valle del Fagher e Valle della Civetta), alcuni dissesti puntuali e, nel tratto a valle, percorre per circa 170 metri aree alluvionate del Torrente Tegnias attraversandone l'alveo.*

Inoltre, non è ammissibile la modalità con cui la condotta interferisce con la briglia filtrante esistente a monte della confluenza con il Torrente Bordina. Il parere dal punto di vista idraulico è pertanto non favorevole in quanto il progetto non rappresenta convenientemente lo stato

attuale post "Vaia" e va ad interessare aree idraulicamente compromesse ed instabili."

- considerato pertanto che, per quanto concerne agli aspetti idraulici e geologici, l'opera in progetto risulta inserita in un contesto fragile e caratterizzato da una serie di criticità, causate dall'evento alluvionale del 2018 denominato "Vaia":
- le aree interessate dalle opere sono state particolarmente colpite dall'alluvione e situazioni di dissesto hanno profondamente modificato la morfologia dei luoghi, che risulta ad oggi ancora non definita e instabile;
 - sono state movimentate ed accumulate grandi quantità di materiale detritico, provenienti dai potenti depositi di versante derivanti dalla degradazione dei massicci carbonatici che delimitano la valle, e che potrebbero riattivarsi in occasione di nuovi eventi meteorologici intensi;
 - il tracciato proposto per la condotta è stato coinvolto da varie situazioni di instabilità;
- considerato che alcune aree sottese dall'intervento, pur non essendo ancora perimetrare e riportate come pericolose idraulicamente nella cartografia PAI, sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo e devono ritenersi a tutti gli effetti pericolose, ai dell'art.5 delle NTA del PAI;
- richiamata la nota n.238962 del 17/06/2020 nella quale la Direzione Turismo ha rilevato che *"in considerazione delle attività di scavo previste sia negli ambiti forestali, con rimozione dello strato arboreo e arbustivo e movimenti di terreno, sia nell'habitat 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)" coincidente con il greto del torrente Tegnas, in difformità dei divieti e degli obblighi normati dalle Misure di Conservazione di cui alla predetta D.G.R. n. 786/2016 e s.m.i., si ravvisa che il progetto proposto dal richiedente costituisce una condizione di alterazione e degradazione degli habitat di interesse comunitario, con rilevanza dell'articolo 60 delle citate Misure di Conservazione e del correlato contenuto dell'Allegato alla D.C.R. n. 42 del 3 maggio 2013"*;
- considerato che l'istruttoria predisposta dal consulente del Comitato Tecnico Regionale VIA, esperto in tutela delle specie biologiche e della biodiversità, propone un esito non favorevole della valutazione d'incidenza in quanto, in relazione alla tutela degli habitat e delle specie presenti all'interno dell'area di analisi ed inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non è certa l'assenza di incidenze significative negative rispetto alla situazione in assenza dell'attuazione del progetto, le attività di scavo (art. 124, 130 e 154 della DGR 786/2016) e la modifica del regime idraulico (Art 127) origineranno alterazione e degradazione di habitat in contrasto con le previsioni delle Misure di Conservazione; così come proposto il progetto non è assentibile o, in alternativa, deve essere sottoposto a una procedura di valutazione d'incidenza appropriata;
- richiamato il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";
- richiamato il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

considerato

- che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018;
- che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione,
- che i criteri contenuti nell'approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO";
- che con deliberazione n. 465 del 02/03/2010 la Giunta Regionale ha trasferito alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico e pertanto a decorrere dal 01/01/2009 è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali;
- che la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici, funzioni conferite con la deliberazione n. 338 del 24/03/2016 della Giunta Regionale recepita con Atto n. 37 del 26/04/2016 del Presidente della Provincia di Belluno;
- che, con riferimento ai due punti precedenti, la Provincia di Belluno con la sopra citata nota ha inviato le proprie considerazioni, acquisite dal comitato;
- nel caso di specie, la Provincia ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all' "Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", produce in rischio ambientale "ALTO" per il corso d'acqua interessato dalla derivazione (torrente Tegnás);

considerato che la "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;

considerato che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

considerato che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato;

considerato che l'applicazione al caso in esame dei criteri tecnico scientifici messi a disposizione dalla "Direttiva derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", pone la proposta di derivazione d'acqua in oggetto in classe di rischio ambientale "ALTO";

considerato che la Provincia di Belluno nel proprio contributo istruttorio acquisito con nota prot. reg. n.500628 del 24/11/20 ha comunicato che "visto l'elevato grado di tutela stabilito dagli strumenti di pianificazione territoriale per il sito di collocazione dell'impianto in progetto;

valutati gli impatti sulle matrici ambientali connessi alla realizzazione ed esercizio dell'opera; considerato che il rischio che, a seguito della realizzazione e della messa in esercizio dell'impianto in progetto, si verifichi un deterioramento dello stato di qualità per i corpi idrici in argomento (affluente laterale del T.Tegnas lungo il quale ha luogo la derivazione d'acqua e T.Tegnas C.I. 443_10), oppure il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PdGAO 2015-2021 per gli stessi, risulta essere "ALTO"; propone al Comitato l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale non favorevole, in quanto la derivazione d'acqua in argomento non risulta essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui alla Pianificazione territoriale vigente e di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 ovvero, più in generale, con le disposizioni e gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (art. 4 - obiettivi ambientali);

considerato inoltre che, pur non entrando nel merito della correttezza e della conformità delle valutazioni sullo IARI con le LL.GG. dell'ISPRA (vedasi volume: "Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici" - versione 1.1 - Roma, agosto 2011), l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e la Provincia di Belluno hanno rilevato rispettivamente che:

- *"la valutazione dell'indice IARI, effettuata in termini previsionali (attraverso dunque il confronto tra regime naturale e regime alterato dall'esercizio dell'impianto in parola), mette in evidenza lo scadimento del regime idrologico del torrente Tegnas allo stato non buono"*
- *"IARI simulato complessivo (C.I. 443-10) risulta quindi palesemente "NON BUONO" (infatti la soglia per passare da "BUONO" a "NON BUONO" è posta a 0,15). Pertanto, concludendo, l'indice IARI a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto passerebbe da "ELEVATO" a "NON BUONO". Declassamento che, richiamata la Sentenza della CGE Causa-461/13, comporta il dovere di negare l'autorizzazione del progetto, visto che si ha la palese dimostrazione di un possibile deterioramento dello stato del C.I. 443_10 (T.Tegnas);"*

considerato infine che, per quanto concerne il Piano di Monitoraggio e controllo, l'Arpav rileva che:

- in merito al calcolo dell'indice IARI (Par. 4.6) la valutazione dello stesso appare alquanto approssimativa e lacunosa e pertanto non verificabile, per le seguenti motivazioni:
 - non è illustrato come siano stati ricavati i dati di portata media mensile naturale in Tab. 27 (portate di riferimento) a partire dai dati di produzione della centrale "Ai Vanti",
 - non è precisato come siano stati calcolati i dati medi mensili in Tab. 28 (portate misurate novembre 2017 - ottobre 2018), dal momento che la sopraccitata stazione ha funzionato solo pochi mesi (maggio 2018 - ottobre 2018) e non è riportato quali ulteriori misure di portata siano state eseguite prima e dopo tale periodo,
 - nella simulazione di esercizio dell'impianto non sembra essere stato considerato il minimo tecnico della portata derivabile,
 - poiché ci si riferisce al corpo idrico, l'indice IARI (così come l'IQM) dovrebbe derivare dalla media degli indici valutati per i singoli tratti analizzati, ponderata sulla base delle lunghezze dei tratti stessi, come riportato nei manuali "Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici" (ISPRA, 2011) e "IDRAIM" (ISPRA, 2016),
- in merito alle misure di portata (Par. 3.4 e 4.4):
 - non è chiaro se e con quali modalità sia proseguito il monitoraggio dopo l'evento dell'ottobre 2018 (Vaia), essendo genericamente riportato "...si farà ricorso ai dati di altra stazione di misurazione posizionata nelle vicinanze...", senza precisare se siano state eseguite ulteriori misure dirette, oltre alle quattro già eseguite in concomitanza con i rilievi chimico-biologici (Tab. 22),
 - non sono riportati in dettaglio i dati rilevati dalla stazione in continuo installata allo scopo a maggio 2018 e funzionante fino all'evento Vaia;

esaminato lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e

dell'aggiornamento della relazione ambientale pervenuta agli uffici VIA;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

3. OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n.555101 del 30/12/20 la Direzione Ambiente ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito di parere non favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite in data 08/01/2021 con prot. n. 7573 del 11/01/21, prot. n. 7555 del 11/01/21, prot. n. 7489 del 11/01/2021.

Le suddette osservazioni comprendono anche i seguenti elaborati:

Allegato A: controdeduzioni (AdB, Mibac) inviate il 28/10/2020;

Allegato B: controdeduzioni (Direzione Turismo) inviate il 26/11/2020;

Allegato C: controdeduzioni (Servizio Acque) inviate il 17/12/2020;

Allegato D: parere legale in merito al regime giuridico applicabile al procedimento (già allegato alle controdeduzioni del 28/10/2020);

Allegato E: relazione idrologica di Hydrodata;

Allegato F: calcolo portate media mensili per calcolo IARI;

Allegato G: tabella excell con inserimento dati mancanti tramite correlazione con la centrale Ai Vanti

4. VALUTAZIONI FINALI DEL GRUPPO ISTRUTTORIO

Con riferimento alle osservazioni presentate dal proponente, di seguito si espone quanto indicato dal proponente e l'esito delle pertinenti considerazioni:

3.1 Considerazioni sulle osservazioni del proponente riguardanti le tematiche contenute nel parere della Soprintendenza

Con riferimento alle osservazioni del proponente, con nota prot. 0004463-P del 17/02/2021 (acquisita con prot. reg. n. 77217 del 18/02/21) la Soprintendenza ha espresso le proprie considerazioni, che di seguito si riportano:

“Le osservazioni sollevate dal proponente sulla valutazione dell'impatto paesaggistico per la realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Tegnaz in valle Angheraz-San Lucano non sono accoglibili in quanto:

- In relazione al rapporto tra l'interesse alla tutela del paesaggio e la necessità di tutelare altri interessi di rilevanza collettiva quale quello allo sviluppo di fonti rinnovabili, più volte citato nelle osservazioni, si rammenta l'univoco atteggiamento giurisprudenziale secondo il quale l'autorità preposta alla tutela non è tenuta a valutare altri interessi pubblici atteso che “Il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'esercitare la sua funzione di tutela del paesaggio (nel caso di specie, attraverso la manifestazione del parere obbligatorio nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale), non può attenuare la tutela del bene alla cui cura è predisposto per effetto del bilanciamento o della comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, in quanto il parere da esso reso in ordine alla compatibilità paesaggistica non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma di discrezionalità tecnica, e deve perciò limitarsi alla valutazione tecnico-professionale di compatibilità dell'intervento sul territorio con il tutelato interesse pubblico paesaggistico, riservando l'attività di bilanciamento alle Amministrazioni cui tale funzione compete; infatti, diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica si concentra

AL DECRETO n. 321 del 9 APR. 2021

su un solo interesse e non può dare luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione di interessi eterogenei, risultando in caso contrario l'atto viziato per eccesso di potere." (Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2015 n. 3652);

- Il bacino idrografico relativo al Torrente Tegnás risulta essere già sfruttato da altre centraline a scopo idroelettrico:

1) Centrale Idroelettrica del Comune di Taibon Agordino (L'impianto deriva le acque dal Rio Le Fontane in destra orografica e le scarica nel Tegnás. L'edificio di centrale è ubicato a Col di Prà in prossimità della confluenza col torrente Bordina. L'edificio di centrale del progetto in oggetto è previsto adiacente all'edificio della centrale del Comune di Taibon Agordino).

2) Centrale Idroelettrica "Ai Vanti" (L'impianto ha l'opera di presa sul torrente Tegnás alla quota di 740 m s.l.m. e l'edificio di centrale ubicato in destra orografica alla quota di 662 m s.l.m. e distante circa 1500 m dallo sbocco nel torrente Cordevole).

3) Centrale Idroelettrica "ENEL" (L'impianto ha l'opera di presa subito a valle della centrale "Ai Vanti" a Taibon Agordino con lo scarico direttamente nel Torrente Cordevole).

Se fosse realizzato anche l'impianto idroelettrico in oggetto, della naturalità del torrente Tegnás, dei valori ambientali, paesaggistici ed anche turistico/economici che esso rappresenta, nella Valle di San Lucano, si avrebbe un grave danno paesaggistico.

Pertanto, posto che l'inserimento dell'impianto idroelettrico nel paesaggio e nel territorio "deve essere volto ad una armonizzazione e al migliore inserimento delle opere nel contesto storico, naturale e paesaggistico" art. 16.1 lettera f) del D.M. 10.09.2010, tale inserimento non può prescindere dagli effetti che ne scaturiscono sul paesaggio stesso. Pertanto si ritiene che il sommarsi di più impianti per la produzione idroelettrica e delle relative opere, sulla stessa asta idrica, interferendo con i valori paesaggistici del sito tutelato, creano un impatto negativo al paesaggio e all'ambiente. Nel progetto, la descrizione delle opere e le scelte tecniche hanno descritto un impianto funzionale esclusivamente all'utilizzazione della produzione idroelettrica e non ai possibili effetti indotti al paesaggio.

La localizzazione dell'opera, del tracciato e delle opere fuori terra da realizzare, non risultano compatibili con le valenze paesaggistiche del luogo, visto il valore di eccellenza dell'area, per le caratteristiche pressoché intatte, costituendo infatti uno dei siti più significativi del paesaggio dolomitico, individuato nell'area Core del sistema 3 "Pale di San Martino, San Lucano-Dolomiti Bellunesi-Vette Feltrine del sito Dolomiti Patrimonio UNESCO".

Si evidenzia inoltre che l'intervento ricade in un'area tutelata con D.M. 21/02/1977 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Taibon Agordino - Valle di San Lucano) e in quanto tale richiede particolare attenzione a che le alterazioni indotte non mettano a rischio le valenze paesaggistiche e l'equilibrio raggiunto. Pertanto in questo caso specifico, per i motivi sopra riportati, si ribadisce che sia pur nel contemperamento dei vari interessi in gioco, la tutela del paesaggio, difesa dalla Costituzione, riveste carattere generale e collettivo.

Come già ribadito nella ns. nota n. 0019779 del 06.08.2020 "considerando soprattutto gli effetti sul paesaggio indotti dalla superficie del bacino imbrifero sotteso, dal rapporto tra la lunghezza del corso d'acqua e l'estensione della sua derivazione proposta, nonché l'impatto paesaggistico delle opere fuori terra (opera di presa, strada di collegamento dalla pista forestale all'opera di presa) e gli effetti cumulativi, visto il valore d'eccellenza dell'area non si ritiene l'intervento compatibile".

3.2 Considerazioni sulle osservazioni del proponente riguardanti le tematiche contenute nel parere del Distretto delle Alpi Orientali

Con riferimento alle sopra citate osservazioni si conferma parere non favorevole espresso con nota n.3918 del 30/07/2020 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali - sede di Venezia, con il quale :

"Considerato che:

- che la succitata Direttiva Derivazioni e le misure di tutela dei corpi idrici in relazione i prelievi per l'uso idroelettrico (Volume 8 - 20.4.5) fanno divieto di realizzare nuove derivazioni ad uso idroelettrico qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 km²;
- che tale disposizione trova fondamento nella considerazione che le aste fluviali costituenti testa di bacino, al pari di quella in argomento, presentano caratteristiche di elevata valenza naturalistica;

- che la documentazione progettuale più recente resa disponibile dal proponente riporta gli esiti del monitoraggio ante-operam già prescritto da questa Autorità nell'ambito del parere citato in premessa;
 - che l'acquisizione di tale approfondimento conoscitivo, essendo finalizzato a descrivere i probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, trova puntuale riferimento nel quadro procedimentale della VIA (art. 22, comma 3, punto b del D.Lgs. 152/2006) cui si corrisponde;
 - che in particolare la valutazione dell'indice IARI, effettuata in termini previsionali (attraverso dunque il confronto tra regime naturale e regime alterato dall'esercizio dell'impianto in parola), mette in evidenza lo scadimento del regime idrologico del torrente Tegnias allo stato non buono;
 - che pertanto sussiste il rischio di deterioramento dell'attuale stato elevato del corpo idrico individuato dal codice regionale 443_10;
- tutto ciò premesso e considerato questa Autorità di bacino **esprime parere non favorevole** nei riguardi dell'impianto precisato in oggetto per le motivazioni di cui ai precedenti considerato”.

3.3 Considerazioni sulle osservazioni del proponente riguardanti le tematiche contenute nel parere della Direzione Turismo

Con riferimento alle sopra citate osservazioni si conferma quanto già espresso con la nota prot. n. 543453 del 22/12/2020 della Direzione Turismo, Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi, di comunicazioni riferite alla “Memoria di controdeduzioni aggiuntive”, con la quale:

- a) “habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)”
 Si prende atto che l'habitat 8120, corrispondente all'alveo del torrente Tegnias, sarà interessato da un tratto della condotta – a conferma di quanto già individuato dalla scrivente nella nota prot. n. 238962 del 17/06/2020 – per il quale è stato indicato “... ossia un'area priva di vegetazione riconducibile alla comunità dell'ordine Drabetalia hoppeanae Zollitsch 1968 ... e tra quelle di Thlaspietalia rotundifolii ...”, considerate anche le fotografie dell'area di intervento allegate;
- b) habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”
 si prende atto dell'indicazione che “... la realizzazione del progetto non comporterà l'alterazione duratura e permanente del regime idrico in quanto ... verrà rilasciato ... il relativo Deflusso Ecologico” ed inoltre che “... una parte viene interessata dalla condotta forzata e le valutazioni per la tutela dello stesso sono state analizzate in dettaglio nella VIInCA ...”, confermando che saranno effettuati interventi in questo habitat;
- c) nuclei di Botrychium virginianum (L.)
 si prende atto dell'indicazione che “... nell'area di progetto non è stata rinvenuta la specie durante il sopralluogo e, considerata l'ubicazione fortemente localizzata di tali formazioni, che non interessano l'area in cui ricade il progetto, si escludono perdite e perturbazioni delle stesse in virtù del fatto che non subiranno azioni dirette quali movimentazioni di terreno né estirpazione o tagli perché non ricadenti nelle superfici interessate dall'impianto idroelettrico.”
- d) habitat 91K0 “Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)”
 le controdeduzioni inviate dal richiedente, di cui alla citata nota acquisita al protocollo regionale n. 504615 del 26/11/2020, indicano, tra l'altro, quanto segue:
 “La realizzazione del progetto determina ... una riduzione di soggetti arborei e arbustivi per taglio e rimozione delle piante, sulle aree di realizzazione delle opere della presa e della centrale, compresi i tratti di pista necessari per accedere alle opere ...”;
 “L'occupazione di superficie di habitat, il taglio della vegetazione ...non genera condizioni di perdita o di frammentazione di habitat ed habitat di specie, permanenti ... Anche la superficie di habitat occupata in modo permanente, considerata la ridotta superficie, è da ritenersi non

significativa e non in grado di modificare il grado di conservazione dell'habitat stesso, considerata l'estensione di habitat."

Dalla lettura si evidenzia la correttezza dell'indicazione delle criticità già rilevate dalla scrivente con la citata nota prot. n. 238962 del 17/06/2020, con riferimento all'art. 124 delle Misure di Conservazione (Allegato A alla D.G.R. n. 786/2016, Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione della Regione Biogeografica Alpina).

Pertanto si rileva che il progetto in esame prevede una riduzione della superficie forestale interessata per 0,29 ha, nella vigente cartografia riferibile all'habitat 91K0 "Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion).

Ciò conferma quanto già valutato dalla scrivente fin dalla prima lettura della relazione forestale presente nella documentazione resa disponibile e dalla verifica del contenuto dello Studio di Incidenza Ambientale, al paragrafo "J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", nel quale è stato descritto l'intervento di taglio a raso e taglio selettivo, con asportazione parziale o totale delle ceppaie, per una superficie complessiva interessata pari a 3.111 mq. Si osserva che nel medesimo Studio di Incidenza Ambientale, nell'analisi di coerenza con le Misure di Conservazione, tale intervento in riferimento all'art. 24 delle stesse, è stato così descritto "Il progetto non presenta relazioni con le misure di divieto pertanto è coerente con la misura".

In riferimento a questa riduzione di superficie forestale, nelle già citate controdeduzioni è stato indicato, tra l'altro, che "... In ogni caso, sono previsti altresì degli interventi compensativi ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78 e accettati dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste ... di concerto con la scrivente, che consistono nel pagamento di una somma pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione ...".

In merito, si osserva che gli interventi compensativi previsti dalla L.R. n. 52/78 non afferiscono alle misure di compensazione così come previste dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e dal D.P.R. n. 357/97. Queste ultime infatti configurano una deroga che permette all'autorità competente di autorizzare un piano, progetto o intervento che manifesta incidenze significative negative su habitat e specie, pregiudicando i siti di Rete Natura 2000.

Le misure di compensazione sono applicabili solo a condizione che sia dimostrabile l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, opportunamente identificati nelle politiche pubbliche attraverso norme, piani e programmi.

Per questo motivo, nel caso in esame per la riduzione di superficie forestale individuata come habitat 91K0 "Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion), l'aderenza agli interventi compensativi riferiti alla L.R. n. 52/78 non soddisfa quanto previsto dalla normativa per Rete Natura 2000, per la quale, qualora non sia accertata l'assenza di incidenza significativa negativa, potrà essere previsto il prosieguo di verifica con la valutazione appropriata, così da identificare possibili misure di mitigazione o di compensazione, qualora applicabili.»

3.4 Considerazioni sulle osservazioni del proponente riguardanti le tematiche contenute nella nota della Provincia di Belluno

Si riportano di seguito le considerazioni del Comitato alle osservazioni del proponente condividendo i contenuti proposti dalla Provincia di Belluno, acquisiti con nota prot. reg. n. 109571 del 09/03/2021.

Osservazioni approfondite nell'Allegato C

"Lettera a).

In merito alla mancata valutazione nel SIA di eventuali impatti derivanti dal progetto sul biotopo di interesse provinciale "Val di San Lucano", facente parte della rete ecologica del PTCP, si conferma il rilievo anche a seguito della controdeduzioni da parte del proponente. La carenza infatti non è formale, ma sostanziale, poiché il proponente non ha fornito nel SIA (par. 3.1.5) e nemmeno nella controdeduzione elementi di analisi rispetto alla incidenza della sottrazione di risorsa idrica rispetto alle emergenze naturalistiche tutelate dal biotopo.

Lettera b).

Il contributo istruttorio contestato mira ad evidenziare la specifica valenza ambientale dell'area in cui il

29655 del 24.11.2020, secondo la quale, in assenza di significative derivazioni d'acqua nel tratto sotteso dall'impianto, anche allo stesso può essere riconosciuto uno IARI "ELEVATO", vi è da segnalare come la stessa risulti essere pienamente condivisa anche dalle ditte richiedenti (vedasi il secondo capoverso delle controdeduzioni sul piano tecnico relative alla lettera h, riportato a pag. 10 delle controdeduzioni delle società Skiarea Miara S.r.l. e San Lucano Idroelettrica S.r.l.).

Lettera i).

Nel riscontrare l'osservazione mossa dalle ditte proponenti, secondo la quale la Provincia di Belluno nel formulare il proprio contributo istruttorio prot. n. 29655 del 24.11.2020 non avrebbe tenuto conto del giudizio esperto formulato dalla società Acquaprogram S.r.l. (paragrafo 4.6.3) per rigettare la criticità dell'indice IARI messa in evidenza dagli esiti del monitoraggio ambientale ante operam (vedasi paragrafo 4.6.2), pare doveroso rilevare, prima di ogni qualsiasi altra valutazione di merito, che sono proprio le conclusioni dello stesso giudizio esperto ad affermare in modo inequivocabile che, per il tratto sotteso dall'impianto in progetto e con derivazione in esercizio: lo IARI risulterà essere in stato "NON BUONO". Infatti, nelle conclusioni del giudizio esperto citato dalle ditte richiedenti (paragrafo 4.6.3, "Relazione Acquaprogram") gli esperti ambientali incaricati affermano quanto segue: "... si ritiene che nonostante lo IARI, come prevedibile, nel settore a valle della derivazione risulti in stato non buono, questo tratto mantenga comunque delle caratteristiche idrologiche e morfologiche tali da consentire di considerarlo in buono stato ecologico".

Nel merito delle suddette conclusioni, nelle quali si afferma che il tratto sotteso manterrà (nonostante l'esercizio della derivazione in progetto) delle caratteristiche idrologiche e morfologiche tali da poterlo considerare in buono stato ecologico, occorre precisare che ciò non ha alcun rilievo sullo IARI, poiché, infatti, uno IARI "NON BUONO" risulta essere perfettamente compatibile con uno stato ecologico "BUONO", come stabilito dalle stesse norme tecniche di settore riguardanti la classificazione dei corsi d'acqua (vedasi in particolare D.M. n. 260/2010). Per cui, in riferimento alla seconda parte delle conclusioni del giudizio esperto citato, il presunto "BUONO" stato ecologico del T.Tegnas, prospettato (ma non dimostrato) da Acquaprogram S.r.l. anche ad impianto in esercizio, non comporta, in modo automatico, che l'indice di alterazione del regime idrologico (IARI) possa essere comunque ritenuto non inferiore a "BUONO".

Infine i proponenti non possono non concordare che, in base al giudizio esperto formulato dai professionisti che essi hanno incaricato, peraltro qui contestato, attribuendo all'intero C.I. 443_10 un valore dello IARI con impianto in esercizio pari a "BUONO", si assisterebbe ugualmente ad un declassamento del suddetto indicatore che, a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua in progetto, passerebbe da IARI "ELEVATO" (riconosciuto dagli stessi proponenti) a IARI "BUONO". Come già sopra rilevato, detto declassamento, letto alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01.07.2015 (Causa-461/13), comporterebbe ugualmente il dovere di negare l'autorizzazione del progetto ed il rilascio della relativa concessione di derivazione d'acqua.

...(omissis)...

Lettera j)

Si rigetta integralmente, per le ragioni che seguono, l'affermazione secondo cui, a detta dei proponenti, il progetto presentato risulterebbe essere conforme e rispettoso dei principi enunciati dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01.07.2015 (Causa C-461/13) e la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto non comporterebbe dunque alcun deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale.

Pare innanzitutto doveroso fare un richiamo alle dichiarazioni finali della sopracitata sentenza, che sono state integralmente riportate nel contributo istruttorio della Provincia di Belluno prot. n. 29655 del 24.11.2020, dal momento che le stesse fanno assoluta chiarezza sul concetto di "deterioramento dello stato" di un corpo idrico superficiale; "deterioramento" che risulta essere altra cosa rispetto al concetto di "declassamento dello stato" di qualità complessiva del corpo idrico, che viene invece invocato dai proponenti in sede di controdeduzioni (vedasi nota del 17.12.2020, lettera j).

La sentenza della CGE (Causa C-461/13) fornisce infatti la seguente definizione: "La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev'essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento

AL DECRETO n. 321 del - 9 APR 2021

nuovo impianto andrebbe a collocarsi, riconosciuta non solo dal PTCP ma pure da altri studi e pubblicazioni, alcuni dei quali corredati da approfondimenti sulle peculiarità ecologiche presenti. I biotopi sono aree di limitate dimensioni nelle quali trovano ambiente di vita specie vegetali ed animali che nel loro insieme formano una biocenosi. Sono quindi caratterizzati da fattori abiotici (non viventi), come terreno o substrato con specifiche caratteristiche fisiche e chimiche, temperatura, umidità, luce e così via, considerati congiuntamente alla componente biologica.

Pertanto non è tecnicamente corretto ritenere che la presenza del biotopo sia stata considerata implicitamente in valutazioni, quali ad esempio la Valutazione di Incidenza Ambientale, che hanno presupposti e finalità differenti (ovvero la conservazione di specie e habitat individuati dalle direttive europee in un'ottica di rete di larga scala), ma deve essere specifica e focalizzata sulle componenti che rendono peculiare l'area.

...(omissis)...

Lettera g).

Si premette che l'oggetto della contestazione di cui alla lettera g), da come è stato presentato, parrebbe a prima vista riferirsi alla considerazioni fatte dalla Provincia in merito allo IARI (vedi parte virgolettata), ma così in realtà non è, in quanto lo scopo è invece quello di sconfessare la classificazione ufficiale attraverso l'ISECI.

Infatti la parte del contributo istruttorio redatto dalla Provincia di Belluno (sezione "ULTERIORI CONSIDERAZIONI"), riportato in virgolettato "in assenza di pressioni preesistenti, al tratto di monte può essere riconosciuto uno IARI "ELEVATO", corrispondente ad assenza di alterazione del regime idrologico naturale", risulta essere poi confermata anche dagli stessi proponenti alla successiva lettera h), dove si afferma quanto segue: "Lo IARI, al contrario, è un indicatore esclusivamente di tipo idrologico. Ne consegue che in assenza di qualsiasi tipo di prelievo, come segnalato nella relazione di Acquaprogram Srl, il corpo idrico C.I. 443-10, ai soli fini dell'applicazione di tale metodo, non possa che essere interamente qualificato come stato Elevato, comprendendo perciò entrambi i tratti separati dalla eventuale futura opera di presa".

...(omissis)...

Lettera h).

L'osservazione mossa dalle ditte proponenti risulta essere del tutto irrilevante, in quanto il vero motivo ostativo segnalato dalla Provincia di Belluno con il proprio contributo istruttorio prot. n. 29655 del 24.11.2020 nella sezione "ULTERIORI CONSIDERAZIONI", non è tanto legato al fatto che la ditta non abbia effettuato il confronto diretto tra lo IARI allo stato di fatto (ante operam) e lo IARI calcolato simulando l'esercizio della derivazione in progetto, che rappresenta una questione del tutto marginale e comunque superata, ma è invece legato al fatto che la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto avrebbe come effetto uno scadimento dell'indice IARI, che infatti passerebbe da "ELEVATO" a "NON BUONO". Tale declassamento dell'indice IARI, che rappresenta uno degli elementi di qualità specificamente indicati nell'Allegato V alla DQA, letto alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01.07.2015 (Causa-461/13), comporta l'obbligo del diniego dell'iniziativa in progetto.

Si precisa che le valutazioni relative a IARI ed IQM richieste in sede di monitoraggio ante operam – come precisato dalle LL.GG. di ARPAV sulla predisposizione del Piano di Monitoraggio e Controllo (paragrafo 3.1.5) – devono contemplare sia lo stato di fatto sia lo scenario futuro, ottenibile dalla simulazione dell'esercizio della derivazione d'acqua in progetto. Tale criterio non ha lo scopo di attribuire lo stato ecologico ad un corpo idrico (ovvero classificare il C.I.) che, come nel caso del T.Tegnas (C.I. 443_10), risulta essere già ufficialmente classificato (stato ecologico pari a "ELEVATO" e stato chimico pari a "BUONO"), ma quello di mettere a confronto lo scenario attuale con quello futuro (ovvero ad impianto costruito), per avere una concreta indicazione di quale sia l'effetto che la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto potrà avere sui suddetti elementi di qualità idromorfologica. E' noto, infatti, che il regime idrologico, in particolare, risente pesantemente delle alterazioni introdotte dalla realizzazione e messa in esercizio di una nuova derivazione d'acqua (con conseguente inevitabile aumento dello IARI nel tratto sotteso), per cui è importante poterne stimare gli effetti attraverso un confronto diretto ed oggettivo.

Riguardo invece all'assunzione effettuata dalla Provincia di Belluno con il contributo istruttorio prot. n.

quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l'elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i)».

La sentenza stabilisce quindi in modo assolutamente chiaro ed inequivocabile come si possa essere in presenza di "deterioramento dello stato" di un corpo idrico superficiale anche se lo stesso non si traduce in un "declassamento dello stato" di qualità complessiva del corso d'acqua. In altre parole, la giurisprudenza europea stabilisce che quando anche uno solo degli elementi di qualità di cui all'allegato V della DQA subisce, per effetto di un intervento in progetto, il passaggio ad una classe inferiore..
...(omissis)...

4.1 Considerazioni sulle osservazioni del proponente riguardanti le tematiche contenute nel parere della U.O. Forestale di Belluno

lett. b) : Si ribadisce, anche ai sensi dell'art. 96 del R.D. 25/7/1904 n. 523, che non si ritengono ammissibili le alterazioni di un'opera pubblica di difesa idraulica e l'inserimento di un elemento estraneo, cosa che rappresenterebbe una soluzione di continuità strutturale nell'opera certamente indesiderabile, nonché un vincolo per eventuali interventi manutentivi o di ricostruzione che si rendessero necessari.

lett. a) e c) : Anche se alcune relazioni tecniche sono state aggiornate dal proponente, in maniera peraltro sommaria, non si può dire altrettanto degli elaborati. E se è vero che non si sono verificati fenomeni rilevanti in corrispondenza dei siti puntuali ove sono previsti l'opera di presa e l'edificio, non si può dire altrettanto del percorso della condotta, che non è stato adeguatamente riconsiderato. Le sensibili modifiche allo stato dei luoghi post-alluvione non sembrano richiedere piccoli aggiustamenti non sostanziali, né generiche dichiarazioni di intenti non ben valutabili a priori, così come dichiarato dal proponente, bensì una revisione approfondita, specialmente per quanto concerne le interferenze del progetto con il Torrente e le aree limitrofe.

4.1 e 4a Considerazioni sulle osservazioni del proponente riguardanti gli aspetti geologici

Si sottolinea, inoltre, che la stessa relazione geologica rileva che l'evento VAIA ha apportato modifiche alla morfologia e alle linee di deflusso idrico ante evento, che *"Netti elementi di fragilità geologica sono stati evidenziati dall'evento con intensi fenomeni di trasporto in massa, tracimazione dagli alvei nelle valli di Fagher e Civetta e di erosione di sponda lungo la strada da Molin alla vasca di carico della sorgente Polver, tutte aree interessate dal passaggio della condotta forzata"*, e evidenzia che *"Il progetto esecutivo dovrà tenere in giusta considerazione il mutamento morfologico avvenuto posando una condotta con adeguati sistemi di difesa dall'erosione sotto la strada forestale ove interrata proseguirà la condotta"*.

Pertanto, vista la criticità indotta dall'evento Vaia, si ribadisce che la relazione presentata è sostanzialmente carente relativamente al nuovo assetto morfologico dei luoghi, la stabilità dei versanti e le dinamiche evolutive delle masse detritiche che potrebbero interferire e modificare ulteriormente l'alveo del T. Tegnas e i luoghi circostanti interessati dal progetto.

Si ritiene che tali approfondimenti non possono essere demandati ad una fase di progettazione avanzata, ma devono essere di supporto proprio nella corretta scelta progettuale del tracciato e nell'individuazione di specifici interventi di mitigazione, questo non solo a garanzia della sicurezza delle maestranze ma soprattutto per assicurare un'adeguata stabilità delle aree interessate dal progetto stesso.

4.2 Considerazioni sulle osservazioni del proponente riguardanti quanto rilevato da Arpav sul PMC

In fase di istruttoria è stato valutato il PMC e da tale valutazione hanno avuto origine le osservazioni che sono state riportate nel parere non favorevole al rilascio del provvedimento VIA. Il Proponente, nell'ambito delle controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, ha presentato le proprie osservazioni ed ulteriori documenti non contenuti nell'istanza di VIA e pertanto si dà atto come segue:

Alla lettera a) il proponente riferisce che *"In riferimento all'osservazione sulla relazione di monitoraggio redatta dall'Aquaprogram che "non è illustrato come siano stati ricavati i dati di portata media mensile naturale in tab. 27 ..." si precisa che i dati sono stati calcolati a partire dalla relazione idraulica redatta da Hydrodata (allegato E), dalla quale sono state calcolate le medie mensili come richieste per lo IARI (allegato F) e infine, laddove mancavano dati, sono stati integrati utilizzando i dati di portata della centrale idroelettrica Ai Vanti (allegato G). Ci si chiede d'altra parte come mai questa osservazione sia stata effettuata solo ora, malgrado la questione dell'applicazione dello IARI e dei collegati dati idraulici siano già stati oggetto di numerose precedenti richieste."*

Si prende atto della risposta del Proponente (Allegati E, F e G)

Alla lettera b) il proponente riferisce che *"In riferimento all'osservazione che "non è precisato come siano stati calcolati i dati medi mensili in tab. 28 (portate misurate novembre 2017 – ottobre 2018), dal momento che la sopraccitata stazione ha funzionato solo pochi mesi (maggio 2018 – ottobre 2018) ..." si replica che come riportato nell'ultimo capoverso della relazione di Aquaprogram, in accordo con ARPAV si è fatto ricorso ai dati raccolti da una stazione di misurazione delle portate dell'ARPAV stessa posizionata nello stesso punto di quella andata perduta nell'evento di Vaia ma operante da un periodo ben precedente. A seguito della nostra collaborazione con ARPAV nel fornire i dati in nostro possesso sia dell'opera di presa del progetto in oggetto sia della centrale Ai Vanti, e per non dover ripetere le misurazioni, che avrebbero significato la ricostruzione dello stramazzo in legno e un nuovo ciclo di misure di un anno (si fa notare che finché la strada forestale non viene ripristinata non è possibile accedere al punto dell'opera di presa con dei mezzi), abbiamo fatto formale richiesta all'ARPAV, la quale gentilmente ci ha messo a disposizione i suoi dati (prot. ARPAV n. 11381) e ci ha permesso di eseguire il calcolo dello IARI."*

Alla lettera e) il proponente riferisce che *"In riferimento all'osservazione che "non è chiaro se e con quali modalità sia proseguito il monitoraggio dopo l'evento dell'ottobre 2018 Vaia" si replica che nella relazione è stato chiarito che l'alluvione Vaia ha distrutto lo stramazzo in legno e la stazione di misurazione. Per ottenere i 12 mesi di dati necessari si è proceduta utilizzando i dati di ARPAV come spiegato al punto b)."*

Alla lettera f) il proponente riferisce che *"In riferimento all'osservazione che "non sono riportati in dettaglio i dati rilevati dalla stazione in continuo installata allo scopo a maggio 2018 e funzionante fino all'evento di Vaia" si replica che come è stato chiarito in precedenza, i dati raccolti nei pochi mesi tra maggio 2018 e l'evento di Vaia non erano sufficienti per l'applicazione dello IARI. Per questo motivo sono stati utilizzati i dati di ARPAV dopo che comunque si è potuto verificare la completa sovrapposizione tra i dati della scrivente e i dati di ARPAV."*

Per le lettere b), e) ed f) si prende atto delle risposte del Proponente.

Alla lettera c) il proponente riferisce che *"In riferimento all'osservazione che "nella simulazione di esercizio dell'impianto non sembra essere stato considerato il minimo tecnico della portata derivabile" si replica che innanzitutto le turbine Pelton di ultima generazione hanno un minimo tecnico estremamente basso che comunque non viene dichiarato dal costruttore che può andare dal 5% al 10%. In secondo luogo il minimo tecnico può essere considerato soltanto che si lavora con dati su media oraria. Utilizzando medie mensili l'opportunità che la portata derivabile sia inferiore al minimo tecnico non avviene mai. Infine si fa notare che non tenere conto del minimo tecnico nelle ipotesi significa andare a simulare il caso peggiore, come si ritiene opportuno fare in questi casi."*

Si prende atto della risposta del Proponente.

Alla lettera d) il proponente riferisce che *"In riferimento all'osservazione che "poiché ci si riferisce al corpo idrico, l'indice IARI (così come l'IQM) dovrebbe derivare dalla media degli indici valutati per i singoli tratti analizzati" si replica che a questa osservazione si è già esaurientemente risposto in precedenza alle osservazioni del Servizio Acque a cui si rimanda per un maggiore dettaglio (allegato C). Si conferma la*

risposta a suo tempo già data, e cioè che è stato riconosciuto che nella relazione manca la valutazione "media" degli indici calcolati per i due tratti a monte e a valle della futura opera di presa, sottolineando che ciò non avrebbe comunque modificato il risultato finale dello IARI e tutte le conseguenti valutazioni."

Si prende atto della risposta del Proponente (Allegato C).

Pur prendendo atto delle integrazioni sopra citate, si fa presente che le medesime non state riportate nel documento "MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL TORRENTE TEGNAS - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO FASE ANTE-OPERAM (ANNI 2018-2019)", nel Par. 4.6 Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI), dalla cui analisi sono scaturite le osservazioni.

4b Considerazioni sulle osservazioni del proponente riguardanti l'esito non favorevole della valutazione d'incidenza

Le considerazioni riferite alle incidenze sugli elementi della rete Natura 2000 sono riscontrabili nell'allegato B), le argomentazioni proposte dalla Ditta, confermando quanto riscontrabile nel documento "*Studio per la Valutazione d'incidenza*", non sono basate su una definizione dello stato dei luoghi coerenti con le indicazioni riferite agli elementi propri e specifici dei siti della Rete Natura 2000 ai quali l'intervento è interno.

Viene confermato che gli interventi che interessano gli habitat cartografati con i codici 91K0 *Foreste illiriche di Fagus sylvatica*, 9410 *Foreste acidofile montane e alpine di Picea*, 8120 *Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini* e 91E0* *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* risultano in contrasto con le previsioni delle *Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000*.

Si conferma l'esito non favorevole della valutazione d'incidenza, l'intervento così come proposto non è assentibile o in alternativa deve essere sottoposto a una procedura di valutazione d'incidenza appropriata.

4c e osservazioni approfondite negli allegati correlati A e D

- **Considerazioni sulle osservazioni del proponente riguardanti l'applicabilità della Direttiva Derivazioni alle istanze pervenute prima del 30.06.2018 (allegato D punto 3.1 sul principio del tempus regit actum)**

Si riportano di seguito le considerazioni del Comitato alle osservazioni del proponente integrate con alcuni dei contenuti proposti dalla Provincia di Belluno, acquisiti con nota prot. reg. n. 109571 del 09/03/2021.

La Provincia di Belluno "*...precisa che, nell'applicazione dei criteri tecnico-scientifici messi a disposizione della c.d. "Direttiva Derivazioni - Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche" ai fini della quantificazione preventiva del livello di rischio ambientale connesso alla realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua in argomento, il Comitato VIA non ha certamente violato il principio del "tempus regit actum" né tanto meno il principio del "tempus regit actionem", implicitamente invocato nel parere legale presentato (allegato D), in quanto nell'esaminare la proposta in progetto non è stata applicata alcuna disposizione normativa cogente sopravvenuta, che non fosse già in vigore alla data di presentazione della domanda iniziale (risalente al 20.08.2004).*

In particolare, la disposizione normativa cogente secondo la quale il provvedimento di concessione di derivazione d'acqua può essere rilasciato solo qualora non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corso d'acqua interessato, è stato introdotto nella normativa nazionale già a partire dal 1999, quando con l'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/1999 è stato sostituito l'art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, precedentemente introdotto con l'art. 5 del D.Lgs. 275/1993. Detta disposizione, da ultimo recepita e confermata anche dal vigente D.Lgs. 152/2006 (art. 96, comma 3), comporta l'obbligo da parte delle amministrazioni giudicanti di effettuare una valutazione ambientale ex ante relativa al prelievo idrico in progetto, allo scopo di verificare la compatibilità dello stesso in relazione alle necessità di mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corso d'acqua in argomento (in questo caso il torrente Tegnás, C.I. 443_10)."

Il Comitato VIA, controdeducendo all'osservazione del proponente in merito all'applicazione della DD fa presente che, non è stata fatta un'applicazione pedissequa e vincolante della Direttiva Derivazioni al caso in esame, ma ne è stato utilizzato il contenuto tecnico-scientifico come linea guida per la valutazione del rischio che, a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto, si possa determinare un deterioramento dello stato del C.I. 443_10 (T.Tegnas), ovvero del mancato mantenimento degli obiettivi di qualità per lo stesso previsti dal PdGAO 2015-2021. I criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" rappresentano infatti, a oggi, il miglior strumento tecnico-scientifico obiettivo per la valutazione del sopracitato rischio, detto per l'appunto "Rischio Ambientale".

Del resto l'orientamento del Comitato VIA, circa le modalità di utilizzo dell'approccio metodologico in argomento nei procedimenti in corso volti al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e di assoggettabilità alla VIA, relativi alle proposte di sfruttamento idroelettrico che insistono sul territorio della Regione Veneto, è stato presentato e condiviso in sede di Comitato VIA del 15.01.2020 e reso poi pubblico sul sito VIA della Regione Veneto nella sezione "Strumenti", accedendo alla quale è possibile scaricare il documento in formato digitale (*.pdf).

Al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici, nonché il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali previsti dalla D.Q.A., l'approccio metodologico della Direttiva Derivazioni (DD) "assume il valore di linee guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente"; mentre, ai sensi dell'art. 8 comma 2 le disposizioni della medesima Deliberazione C.I.P. n. 1 del 14/12/2017 sono immediatamente vincolanti, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Alla luce di quanto appena esposto, come puntualizzato anche nel parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., non pare confutabile che nell'attuale contesto normativo la metodologia introdotta con la Direttiva Derivazioni costituisca il primo autorevole approccio tecnico-scientifico in grado di garantire la concreta applicazione della disciplina comunitaria (D.Q.A.), trasfusa dal legislatore nazionale nell'obbligo stabilito dall'art. 12-bis comma 1 lett. a del R.D. n. 1775/33.

Ciò posto deve ritenersi che la definizione del livello di rischio ambientale associata alla derivazione in argomento, ottenuta applicando i criteri contenuti nella Direttiva Derivazioni, risponda appieno al requisito definito nel principio di precauzione di cui all'art. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Ovvero, per l'attuazione di tale principio di precauzione, il legislatore ha ritenuto necessario individuare il rischio per la salute umana, o per l'ambiente, a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. Pertanto alla menzionata derivazione d'acqua è stata attribuita, in base all'utilizzo dei criteri tecnico-scientifici contenuti nella Direttiva Derivazioni, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la stessa non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

Il Comitato precisa inoltre che all'istanza non è stata data neanche applicazione della D.G.R.V. n. 1988/2015, come erroneamente sostenuto dal proponente, essendo la stessa pervenuta in data antecedente all'approvazione di tale deliberazione. Gli elementi con i quali è stata applicata la matrice che ha attribuito un rischio ambientale ALTO alla derivazione sono stati individuati unicamente utilizzando i criteri della Direttiva Derivazioni.

- **Considerazioni sulle osservazioni del proponente riguardanti l'applicazione dei criteri della Direttiva Derivazioni (allegato D punto 3.2.3)**

Ribadendo quanto esposto nel precedente punto relativamente all'applicazione dei criteri della DD, non è accoglibile neppure l'osservazione relativa al fatto che il bacino sotteso dal progetto della SKIAREA, avendo una superficie pari ad 8 kmq e quindi maggiore del minimo fissato dalla DD che è pari a 6 kmq, soddisfi i criteri fissati dalla medesima direttiva.

La Società proponente ritiene infatti che il Comitato VIA avrebbe dovuto valutare favorevolmente l'impatto dell'impianto in esame perché, ancorché "piccolo", ha un'opera di presa che sottende un bacino di 8 kmq ovvero maggiore di 6 Kmq (ritenuto erroneamente dal proponente il bacino minimo di sottensione dell'opera di presa per gli impianti idroelettrici).

Si precisa che anche in questo caso il proponente ricade in errore, poiché per quanto evidenziato nel criterio riportato pag.13 della DD, il limite da soddisfare risulta pari a 10 kmq. In applicazione dei criteri della

Direttiva Derivazioni l'Amministrazione competente non ha infatti individuato una **soglia diversa** di superficie minima sottesa dalla presa (comunque non inferiore a 6 kmq), né ha contestualmente definito specifiche e suppletive misure di tutela per i corsi d'acqua che possano assicurare un livello equivalente di protezione per detta eventuale soglia modificata, facendo salvo quindi il criterio che considera la soglia minima dei 10 Kmq.

Tanto è vero che, nel caso di specie, il Comitato VIA ha inoltre considerato che l'asta fluviale in argomento, avente un bacino sotteso all'opera di presa pari a 8 kmq ed essendo una testa di bacino, è stata addirittura considerata di elevata valenza naturalistica.

- **Considerazioni sulle osservazioni del proponente riguardanti l'applicazione della DGRV 1988/2015 (allegato A e allegato D punto 3.2.2)**

Si ribadisce come già precedentemente controdedotto che non è stata data applicazione alla D.G.R.V. n. 1988/2015 all'istanza in argomento, come erroneamente sostenuto dal proponente, proprio perchè la stessa è pervenuta in data antecedente all'approvazione di detta deliberazione.

Conseguentemente, l'osservazione del proponente relativa alla proposta di ristrutturazione della Malga Pian della Stua, configurando tale intervento come opera di compensazione ambientale ricompresa nelle deroghe previste dalla DGRV 1988/2015, non è accoglibile proprio perchè tale deliberazione non è stata considerata applicabile al caso in argomento.

Per quel che concerne le integrazioni volontarie, volte a dimostrare eventuali benefici per l'ambiente per il fatto che l'energia prodotta dalla centralina idroelettrica di progetto dovrebbe alimentare una malga prossima all'impianto, si riferisce quanto segue.

Nel Piano di Gestione 2015-2021 al Volume 8 le "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico" prevedono la possibilità di non applicare "alcune" delle misure del decalogo, approvato con il Piano medesimo, nel caso in cui sussista oltre alla condizione che le stesse derivazioni siano a servizio di edifici esistenti alla data di approvazione del Piano (p.e. malghe, rifugi, ecc.), anche che detti edifici non risultino collegati alla rete di distribuzione idroelettrica e per i quali sia dimostrata l'impossibilità di allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica ed ambientale.

VALUTAZIONI FINALI

Premesso quanto sopra,

VISTA	la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;
TENUTO CONTO	dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;
RICHIAMATE	le valutazioni sulle osservazioni formulate dal gruppo istruttorio con il contributo della Provincia di Belluno esposte nella presente relazione;

TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il delegato della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica), all'unanimità dei presenti, conferma il


parere non favorevole

al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in esame, in quanto la verifica effettuata non permette di escludere che la realizzazione e l'esercizio dell'intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger



Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luca Marchesi



Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Masia

